



Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Ufficio B4
Tel. 0647055304 Fax 06483691

Prot. n. 0010053 del 31-10-2007

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
85100 POTENZA
(c.a. dr.ssa Grazia Del Corso)

OGGETTO: Legge n. 122/1992 (in materia di esercizio dell'attività di autoriparazione) - Riconoscimento requisito tecnico-professionale di cui all'art. 7.

Con messaggio di posta elettronica del 10 ottobre 2007 (di cui, per comodità, si unisce copia), codesta Camera ha chiesto di conoscere l'avviso della scrivente Direzione generale in merito al caso di una società in nome collettivo iscritta nell'albo delle imprese artigiane dal 1986 per l'attività di "riparazione e ricostruzione pneumatici" e, successivamente, iscritta d'ufficio nel 1995 nel registro delle imprese di autoriparazione (in sigla: R.I.A.) nella sezione "gommista".

Detta società fu iscritta nel R.I.A. nominando come responsabile tecnico uno dei tre soci. Essendo detto socio receduto dalla società nel 2006, ed essendosi la stessa trovata conseguentemente priva del responsabile tecnico, è stata cancellata dall'albo delle imprese artigiane e dal registro delle imprese.

Oggi la stessa società sarebbe intenzionata ad iscriversi nel Registro delle imprese per l'attività di "gommista", nominando quale responsabile tecnico un altro socio, facente parte della società stessa sin dall'avvio dell'attività.

Codesta Camera chiede di conoscere se, ad avviso della Scrivente, il socio indicato come nuovo responsabile tecnico sia in possesso del requisito tecnico-professionale richiamato in oggetto e, in caso di risposta positiva, se tra detto socio e la società in parola possa ritenersi intercorrere un rapporto "di immedesimazione", da intendersi come rapporto che rende riferibile il requisito professionale posseduto dalla persona fisica che esplica la funzione di responsabile tecnico direttamente in capo all'impresa.

A tale proposito, esaminata la documentazione trasmessa da codesta Camera e considerato quanto disposto dall'articolo 6 della legge n. 25 del 1996 nonché quanto indicato da questa Amministrazione nella circolare n. 3439/C del 27 marzo 1998, punto 5, lettera "b", ultimo capoverso (in materia di legge n. 46/90, ma i cui principi risultano applicabili anche alle attività disciplinate dalla legge n. 122/1992), si ritiene di potere esprimere parere positivo con riferimento ad entrambi i quesiti, purché siano verificate le seguenti due condizioni:



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055304 Fax 06483691

- 1) che il socio indicato come nuovo responsabile tecnico sia socio partecipante al lavoro;
- 2) che l'attività esercitata dall'impresa in questione prima dell'entrata in vigore del DPR n. 387/94 si sia sostanziata effettivamente in interventi di riparazione delle gomme volti a ripristinare la sicurezza della condizione di marcia di uno specifico veicolo e non, invece, nella riparazione e rigenerazione di pneumatici per procedere, poi, alla rivendita degli stessi.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario Spigarelli